

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Seduta del 29/01/2026

FATTO

Parte ricorrente riferisce che in data 17 marzo 2025, poche ore dopo aver eseguito un bonifico a favore dell'amministratore del proprio condominio, ne aveva richiesto la revoca in quanto era venuto a conoscenza da programmi televisivi nazionali che detto amministratore aveva distratto dai conti di numerosi condomini da lui seguiti centinaia di migliaia di euro. Poiché la richiesta di revoca è stata rifiutata, nonostante l'intermediario sapesse delle indagini che interessavano l'amministratore da almeno 4 mesi, agisce in questa sede rappresentando che, chieste informazioni all'amministratore con due separate PEC del luglio e dell'agosto 2025 senza ricevere risposta, in data 10 ottobre 2025 ha chiesto all'intermediario copia degli estratti conto del rapporto intestato al condominio, ricevendo un rifiuto. Alla luce di ciò parte ricorrente chiede il rimborso *“delle spese condominiali oggetto del bonifico non revocato ... dato che, come ampiamente previsto, l'amministratore si è reso irreperibile”* nonché *“visione immediata del conto corrente bancario del condominio ...”* e *“rimborso per ogni giorno di mancata accensione del riscaldamento e di eventuali interessi e spese legali di altri fornitori causa mancata vigilanza della filiale e collaborazione successiva”*

L'intermediario, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità / improcedibilità del ricorso per mancanza di reclamo e la mancanza di sostegno probatorio quanto alla domanda volta ad ottenere la condanna della banca al *“rimborso per ogni giorno di mancata accensione del riscaldamento e di eventuali interessi e spese”*. Infine, eccepisce la genericità della richiesta di ottenere l'ostensione del conto corrente intestato al condominio, dal momento che non viene specificato il lasso temporale di interesse. In ogni caso, l'intermediario si dichiara disponibile a fornire gli estratti conto condominiali una volta che parte ricorrente abbia specificato il periodo cui la documentazione deve riferirsi.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile non risultando agli atti un preventivo valido reclamo, quanto meno nei confronti dell'intermediario qui convenuto, che non è quello presso il quale è radicato il rapporto di conto corrente intestato al Condominio di cui in narrativa. Agli atti, risulta, infatti, solo il riscontro fornito a parte ricorrente dal proprio istituto bancario (PSP del disponente), estraneo alla presente controversia, da cui risulta che la *“richiesta di richiamo del bonifico di € 3.281,00 effettuato in data 17/03/2025 è stata chiusa con esito NEGATIVO per mancata autorizzazione da parte del beneficiario”*. Neppure vale come reclamo la mail inviata dall'intermediario convenuto all'amministratore del condominio in data 19/03/25 per segnalare di aver ricevuto dal PSP del disponente la citata richiesta di *“recall”* del bonifico non provenendo da parte ricorrente e non contenendo alcuna sua censura (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 10842/2025: *“In assenza di un atto rivolto all'intermediario convenuto e idoneo a instaurare con esso un contraddittorio preventivo, deve escludersi che il presupposto del reclamo risulti soddisfatto”*).

Un cenno a sé merita la domanda finalizzata ad ottenere gli estratti conto del rapporto bancario intestato al condominio. Pur volendo considerare la richiesta di produzione documentale risalente al 10/10/2025, cui la banca ha fornito riscontro negativo nel corso della medesima giornata, come valido reclamo (il che non è nella specie, tra l'altro, ma non solo, per il fatto che dopo il riscontro negativo ricevuto, come detto, lo stesso 10 ottobre 2025, parte ricorrente ha presentato il ricorso soltanto 4 giorni dopo, non attendendo il decorso di 60 giorni previsto dalle vigenti disposizioni ABF), la domanda è, comunque, infondata: anzitutto è generica non identificando quale sia la specifica documentazione richiesta; in secondo luogo, ben può dubitarsi della legittimazione di parte ricorrente come singolo condomino a chiedere detta documentazione

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE